

Cap. 4 ASPETTI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di temporaneità, gradualità, proporzionalità e giustizia. Tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. (DPR n.249/98 art.4, comma 2). Per quanto possibile le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno (comma 5). Il tipo e l'entità della sanzione sono determinati in relazione ai seguenti criteri:

- **gravità del comportamento e conseguenze che da esso derivano;**
- **situazione personale dello studente;**
- **sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente nel corso dei dodici mesi precedenti all'infrazione;**
- **concorso nell'infrazione disciplinare di più studenti in accordo tra loro.**

L'allontanamento dalle lezioni può prevedere l'obbligo della frequenza, attività di volontariato o attività concordata con il coordinatore della classe e con la famiglia, con la finalità di preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiore a 15 giorni, coordinandosi con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Quando siano stati commessi reati di particolare gravità, tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.(art 4 c. da 6 a 11 DPR 249/1998 e successive modifiche DPR 235 /2007). Le succitate sanzioni possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi precisi e concreti dai quali si desuma che l'infrazione sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.

N.B. Per le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari agli allievi, i riferimenti normativi, le schede per l'istruttoria e le procedure a riguardo, si rimanda allo specifico regolamento (disponibile sul sito WEB alla sezione Regolamenti > Regolamenti di Istituto e prevenzione)

DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AL CYBERBULLISMO

(Come da Patto Educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia e da disposizioni specifiche di cui alla Legge n. 71 del 29 maggio 2017)

Art. 1. Finalità e definizioni

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.

2. Ai fini della presente legge, **per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, in-giuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.**

AZIONI DI PREVENZIONE AL CYBERBULLISMO

La prevenzione del bullismo, anche attraverso le sue connotazioni realizzate per via telematica (cyberbullismo) attraverso l'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media sono fra gli obiettivi formativi individuati come prioritari per la scuola (Legge 107/15, art. 1, co 7, lett. h) e l) e come tali perseguiti con le seguenti modalità:

- circolari specifiche del dirigente e regolamenti presenti nel sito dell'istituzione scolastica nella sezione Regolamenti di Istituto e Prevenzione (indicazioni e prevenzione al cyberbullismo);
- pubblicazione (nella medesima sezione) di documenti e linee di indirizzo ministeriali a disposizione dei genitori e dei docenti per un'azione preventiva nelle varie classi e come supporto a momenti di discussione e confronto fra gli studenti nell'ambito delle assemblee di classe e di istituto;
- informazioni su tali argomenti al Consiglio di Istituto per una sensibilizzazione globale del problema;
- organizzazione di specifici incontri a scuola su tali tematiche attraverso la collaborazione di docenti su specifici progetti e attraverso incontri con rappresentanti della polizia postale e/o delle forze dell'ordine;

N.B. Nello spirito di collaborazione educativa scuola/famiglia, si sottolinea come la prevenzione al cyberbullismo si sostanzia anche attraverso un'azione di controllo dei genitori nell'ambito delle responsabilità connesse alla "culpa in educando" (Art. 2048 c.c.) in momenti e luoghi fuori dalla scuola, purchè a danno della comunità scolastica.

L'intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e si legittima a tutela della vittima, in quanto parte della comunità scolastica (compagno, docente, collaboratore scolastico, ecc.). **Si sottolinea inoltre che alcuni comportamenti connessi con l'uso improprio delle tecnologie informatiche sono definiti come reati penali e come tali denunciati e perseguibili (in alcuni casi) d'ufficio (Si veda l'apposito regolamento "Vademecum per l'uso consapevole di Internet per minori e adulti).**

Si noti inoltre che l'utilizzo di Facebook ai fini penali è equiparato alla Stampa (Sentenza di Cassazione penale, Sez. V, 13/07/2015, n° 8328): *"La condotta di postare un commento sulla bacheca **Facebook** realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso per l'inidoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento fra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo, la relativa condotta rientra nell'ipotesi criminosa cui all'art. 595, comma terzo, c.p. (cioè offesa recata a mezzo stampa)"*

Per gli approfondimenti e gli aggiornamenti legislativi in materia si rimanda ai contenuti presenti nella sezione *Regolamenti di Istituto e Prevenzione* (indicazioni e prevenzione al cyberbullismo);

SANZIONI DISCIPLINARI

SANZIONE	INFRAZIONE	ORGANO COMPETENTE
<p>- Richiamo verbale o ammonizione scritta sul registro elettronico</p> <p>- Eventuale comunicazione e/o convocazione della famiglia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione • Ritardo reiterato rispetto all'inizio delle lezioni • Assenze continue e/o non giustificate • Negligenza abituale, mancanza ai doveri • Uso del cellulare in classe, durante le ore di lezione e/o durante l'attività didattica • Assenze collettive che impediscano il regolare funzionamento della scuola e il diritto allo studio 	DOCENTI
<p>-Ammonizione scritta sul registro elettronico.</p> <p>- Comunicazione alla famiglia ed eventuale riparazione del danno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Allontanamento dall'aula, dai laboratori, dalle palestre senza l'autorizzazione del docente • Imbrattamento e danneggiamento di banchi, cattedre, lavagne, pareti, porte con scritte di qualsiasi genere • Mancata osservanza dei richiami e delle richieste legittime di un docente o di altro personale scolastico, in relazione a comportamenti che turbano la disciplina, possono essere fonte di pericolo o contravvengono al rispetto delle norme della comunità scolastica • Violazione delle norme di sicurezza, lancio di oggetti dalle finestre, sporgersi dai davanzali • Girare per i piani o al bar senza autorizzazione del docente o in assenza del docente in classe o 	<p>DOCENTI</p> <p>DIRIGENTE SCOLASTICO</p>

	<p>in altri casi di momentanea interruzione didattica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alterazione della firma dei genitori o manomissione del libretto personale 	
<p>- Allontanamento dalla comunità scolastica da uno a cinque giorni;</p> <p>- Comunicazione alla famiglia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti • Allontanamento non autorizzato dalla scuola • Danneggiamento volontario di oggetti, strumenti o strutture di proprietà della scuola o di altri • Offese nei confronti di compagni, docenti o altro personale scolastico • Utilizzo scorretto dello <i>smartphone</i> a scuola • Riproduzione e diffusione di immagini relative alla vita scolastica, anche in relazione ad atti di bullismo e/o di cyberbullismo 	<p>CONSIGLIO DI CLASSE</p>
<p>- Allontanamento dalla scuola da 6 a 10 giorni</p> <p>- Comunicazione alla famiglia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ripetizione successive delle infrazioni di cui ai punti precedenti • Offese gravi alla dignità della persona, atti di violenza e ricorso a vie di fatto nei confronti di compagni, docenti o altro personale scolastico • Atti gravi inerenti il fenomeno del bullismo e/o del cyber bullismo (con riserva di segnalazione di presunta rilevanza penale alla competente polizia postale) 	<p>CONSIGLIO DI CLASSE</p>
<p>- Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni</p> <p>- Comunicazione alla famiglia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ripetizione successive con aggravanti delle infrazioni di cui ai punti precedenti • Uso di sostanze stupefacenti (con riserva di segnalazione di presunta rilevanza penale alla competente autorità giudiziaria) • Molestie di ogni tipo 	<p>CONSIGLIO DI CLASSE</p>
<p>- Procedimenti d'ufficio o querela di parte con allontanamento cautelare dalla scuola per periodi superiori a 15 giorni</p> <p>- Comportamenti con possibili conseguenze sul piano penale</p> <p>- Comunicazioni alla famiglia e ad eventuali altri enti (Polizia di Stato, Servizi sociali, Forze dell'Ordine, Tribunali dei minori)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ripetizione successive con aggravanti delle infrazioni di cui ai punti precedenti • Fatti avvenuti all'interno della scuola che costituiscano reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che costituiscano pericolo per l'incolumità delle persone come previsto all'art. 9, 9-bis e 9-ter dell'art. 4 del DPR 249/98 novellato dal DPR 235/07: • Fatti avvenuti anche all'esterno della scuola che tuttavia assumono rilevanza all'interno della comunità scolastica (e relativo personale) in relazioni a comportamenti di cyberbullismo (secondo quanto previsto dalla Legge 71/2017) con riserva di segnalazione di presunta rilevanza penale alla competente polizia postale; 	<p>DIRIGENTE SCOLASTICO</p> <p>CONSIGLIO DI ISTITUTO</p>

<p>- Denuncia penale o querela di parte con allontanamento dalla scuola ed esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame di stato.</p> <p>Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico</p> <p>- Comunicazioni alla famiglia e ad eventuali altri enti (Polizia di Stato, Polizia Postale, Servizi sociali, Forze dell'Ordine, Tribunali dei minori)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Recidiva dei reati di cui al punto precedente • Atti di violenza grave o connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (con riserva di segnalazione di presunta rilevanza penale alla competente autorità giudiziaria) • Reati perseguibili con denuncia d'ufficio • Fatti gravi avvenuti anche all'esterno della scuola che tuttavia assumono rilevanza all'interno della comunità scolastica (e relativo personale) in relazioni a comportamenti di cyberbullismo (secondo quanto previsto dalla Legge 71/2017) con riserva di segnalazione di presunta rilevanza penale alla competente polizia postale; 	<p style="text-align: center;"><i>DIRIGENTE SCOLASTICO</i></p> <p style="text-align: center;"><i>CONSIGLIO DI ISTITUTO</i></p>
--	---	--